



Concetto generale delle misure di protezione nelle strutture gestite da levatrici durante la pandemia da Covid-19

Basato su:

[Ordinanza sui provvedimenti per combattere l'epidemia di COVID-19 nella situazione particolare \(Ordinanza COVID-19 situazione particolare\) del 19 giugno 2020 \(Stato 19 ottobre 2020\) Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 6 capoverso 2 lettere a e b della legge del 28 settembre 20121 sulle epidemie \(LEp\).](#)

Chi deve elaborare un piano di protezione?

«I gestori di strutture accessibili al pubblico, compresi gli istituti di formazione, e gli organizzatori di manifestazioni devono elaborare e attuare un piano di protezione.

2 Al piano di protezione si applicano le seguenti prescrizioni:

il piano deve prevedere provvedimenti concernenti l'igiene e il distanziamento per la struttura o la manifestazione; sono ammesse distanze inferiori se sono previste misure di protezione idonee, quali l'uso della mascherina facciale o l'installazione di barriere adeguate; se a causa del tipo di attività, delle circostanze locali o per motivi di esercizio o economici non è possibile per una determinata durata né rispettare il necessario distanziamento né adottare misure di protezione, occorre prevedere la registrazione dei dati di contatto delle persone presenti secondo l'articolo 5.

Le prescrizioni di cui al capoverso 2 sono precisate nell'allegato. Il Dipartimento federale dell'interno (DFI) le aggiorna d'intesa con il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR) in base allo stato attuale della scienza.

Nel piano di protezione deve essere designata una persona responsabile dell'attuazione del piano e dei contatti con le autorità competenti (Il Consiglio federale svizzero, 2020)».

In altre parole: ogni levatrice che offre corsi o servizi aggiuntivi all'interno della terapia individuale (p.es. agopuntura) ha bisogno di un piano di protezione, indipendentemente dal fatto che il corso si svolga nella propria sede, in locali di terzi o all'aperto. Ciò include anche tutti gli studi di levatrici e le case di nascita. Quest'obbligo si applica anche a tutti i fornitori di formazione continua. In ogni piano di protezione deve essere designata una persona responsabile del piano e dei contatti con le autorità competenti. Le levatrici sono professioniste della salute e le regole dell'UFSP circa l'obbligo di indossare la mascherina si applicano a tutte le offerte aggiuntive che le levatrici forniscono (yoga in gravidanza, pilates post-parto, ecc.) Per palestre e studi yoga vigono altri regolamenti dell'Ufficio federale dello sport, che NON riguardano le levatrici e le loro prestazioni.

Perché non posso adottare un piano della FSL?

Le diverse dimensioni delle aule e dei locali adibiti ai trattamenti, le differenze tra ingressi e uscite, servizi igienici, guardaroba e le varie offerte delle levatrici non consentono una soluzione uniforme per tutte le levatrici in Svizzera. Il concetto generale della FSL dovrebbe però aiutare le levatrici interessate a sviluppare un piano di protezione per la propria organizzazione.

Chi deve approvare il piano di protezione?

È sufficiente pubblicare il piano di protezione sulla propria homepage e inviarlo su richiesta. Se il medico cantonale ritiene che il piano di protezione non sia sufficiente, può vietare alla levatrice interessata di fornire i propri servizi.

Il piano di protezione deve includere i seguenti punti:

«Prescrizioni relative ai piani di protezione

1 In generale

1.1 Principio

Esiste un maggiore rischio di contagio se non è rispettata la distanza di 1,5 metri per più di 15 minuti.

1.2 Protezione dal contagio da COVID-19

1. Nella scelta dei provvedimenti di cui all'articolo 4 capoverso 2, il gestore o l'organizzatore provvede a garantire una protezione efficace degli ospiti, dei visitatori e dei partecipanti dal contagio da COVID-19.

2. Se vi sono persone che lavorano nelle strutture accessibili al pubblico e durante le manifestazioni, nel piano di protezione i provvedimenti per gli ospiti, i visitatori e i partecipanti devono essere coordinati con quelli di protezione dei lavoratori di cui all'articolo 10.

3. Per garantire una protezione efficace secondo i capoversi 1 e 2, il gestore o l'organizzatore prende, se del caso, provvedimenti differenziati per singoli settori della struttura o della manifestazione, ad esempio per i settori dei posti a sedere o destinati alle pause, oppure per singoli gruppi di persone, ad esempio con la costituzione di squadre fisse.

1.3 Motivazione della registrazione dei dati di contatto

Se nel piano di protezione occorre prevedere la registrazione dei dati di contatto secondo l'articolo 4 capoverso 2 lettera b, i motivi corrispondenti vanno specificati nel piano.

1.4 Informazione delle persone presenti

Il gestore o l'organizzatore informa le persone presenti (ospiti, partecipanti, visitatori) in merito ai provvedimenti applicabili alla struttura o alla manifestazione, ad esempio l'eventuale obbligo di portare una mascherina facciale, la registrazione dei dati di contatto o il divieto di spostarsi da un settore all'altro.

2. Igiene

2.1 A tutte le persone deve essere offerta la possibilità di lavarsi regolarmente le mani. A tal fine occorre mettere a disposizione disinfettanti per le mani e, per i lavandini accessibili al pubblico, sapone.

2.2 Tutte le superfici di contatto devono essere pulite regolarmente.

2.3 Devono essere messi a disposizione abbastanza cestini dei rifiuti, segnatamente per gettare i fazzoletti e le mascherine facciali.

3. Distanziamento

3.1 Tra le persone deve essere rispettata una distanza di almeno 1,5 metri (distanza obbligatoria).

3.2 In deroga al numero 3.1, nei settori dei posti a sedere i posti devono essere disposti o occupati in modo da lasciare almeno un posto libero o rispettare una distanza equivalente tra due posti a sedere.

3.3 Nelle strutture della ristorazione, nei bar, nei club, nelle discoteche e nelle sale da ballo, i gruppi di ospiti devono essere disposti ai singoli tavoli in modo da rispettare la distanza obbligatoria tra i singoli gruppi.

3.4 Il flusso di persone va incanalato in modo da consentire il rispetto della distanza obbligatoria tra tutte le persone.

3.5 Sono eccettuati dalle prescrizioni sul distanziamento i gruppi di persone per i quali non ha senso il rispetto della distanza, segnatamente i bambini in età scolastica, le famiglie o le persone che vivono nella stessa economia domestica.

4 Registrazione dei dati di contatto

4.1 I dati di contatto delle persone presenti devono essere registrati se le distanze scendono al di sotto della distanza obbligatoria per oltre 15 minuti senza misure di protezione.

4.2 Il gestore o l'organizzatore deve informare le persone presenti in merito ai seguenti punti:

a. il previsto mancato rispetto della distanza obbligatoria e il conseguente maggior rischio di contagio;
b. la possibilità di essere contattati dal servizio cantonale competente e la competenza di quest'ultimo di ordinare una quarantena in caso di contatti con persone malate di COVID-19.

4.3 I dati di contatto possono essere registrati in particolare mediante sistemi di prenotazione o di registrazione dei membri o mediante un formulario di contatto.

4.4. Devono essere registrati i seguenti dati:

a. cognome, nome, domicilio e numero di telefono;

b. per le strutture, segnatamente quelle della ristorazione e i cinema, e per le manifestazioni con posti a sedere: il numero di posto o di tavolo;

c. nelle discoteche e nelle sale da ballo: l'ora di arrivo e di partenza;





d. per le manifestazioni senza posti a sedere con oltre 100 persone: il settore di cui all'articolo 6 capoverso 1 in cui si troverà la persona.



4.4bis Il gestore o l'organizzatore deve garantire con misure adeguate la correttezza dei dati di contatto rilevati.

4.5 Per le famiglie o altri gruppi di persone che si conoscono tra di loro e nelle strutture della ristorazione, nei bar e nei club è sufficiente registrare i dati di contatto di un solo membro della famiglia o del gruppo.

4.6 Il gestore o l'organizzatore deve garantire la riservatezza dei dati di contatto registrati e la sicurezza dei dati, segnatamente nell'ambito della loro conservazione (Il Consiglio federale svizzero, 2020)».

In altre parole:

	<p>Misure di protezione generali: le misure di protezione dell'UFSP devono essere osservate senza eccezioni. Un lavabo con sapone o un distributore di disinfettante deve essere sempre accessibile nella zona d'ingresso. Bisogna prestare attenzione all'uso corretto di indumenti di protezione, mascherine, guanti e camici.</p>
	<p>Tenersi a distanza: il principio generale è che il rischio di contagio aumenta quando non è rispettata una distanza di 1,5 metri per oltre 15 minuti. Come tutti i principi, anche questo ha le sue eccezioni e si applica pertanto solo alle situazioni in cui non può essere presa nessun'altra misura di protezione (in particolare la mascherina o una barriera). Inoltre il rischio di contagio non è sempre lo stesso: negli ambienti chiusi, ad esempio, a parità di distanza e di durata è superiore che all'aria aperta e nei locali scarsamente areggiati è superiore che in quelli ben areggiati.</p>
	<p>L'obbligo della mascherina: In tutti i locali chiusi e in tutte le strutture accessibili al pubblico vige l'obbligo della mascherina. In caso di contatto diretto con donne incinte, partorienti e puerpere, la levatrice, la cliente e tutte le persone presenti di età superiore a 12 anni devono indossare sempre la mascherina chirurgica ad uso medico. Le levatrici devono indossare per lavorare, anche in ambito ambulatoriale, indumenti da lavoro.</p>
	<p>Dati di contatto: la scelta dei dati di contatto da registrare mira a consentire la presa di contatto da parte delle autorità cantonali in caso di infezione. Sono richiesti: nome e cognome, domicilio e numero di telefono. I dati di contatto non devono essere raccolti separatamente se è possibile accedervi tramite database esistenti (ad esempio elenchi di corsi, software di contabilità, calendario degli appuntamenti in ambulatorio, ecc.). Se vengono raccolti i dati di contatto, le persone interessate devono essere informate della raccolta e del suo scopo. Se i dati di contatto sono già disponibili, occorre informare in merito all'uso previsto.</p>

	<p>Igiene: il concetto di igiene deve essere adattato come segue: dopo ogni utilizzo è necessario disinfettare con una soluzione alcolica al 70% o col sapone tutte le superfici e gli ausili, i tappetini, le palline, ecc. Disinfettare anche le maniglie delle porte, i servizi igienici, ecc. Per pulire e arieggiare, è necessario programmare un intervallo sufficiente tra due attività, in genere 15-30 minuti.</p>
	<p>Prevenzione: le persone che si sentono male o sono malate non dovrebbero partecipare a manifestazioni, terapie, lezioni e nemmeno tornare a casa. Si deve prestare particolare attenzione e proteggere le donne incinte, le persone di età superiore a 65 anni e le persone con malattie preesistenti che le rendono particolarmente vulnerabili (soprattutto nel caso di donne giovani con ipertensione, asma, diabete di tipo 1, post chemioterapia, malattie cardiache, obesità di 3° grado (BMI \geq 40 kg/m²). ecc.).</p>

[Ufficio federale della sanità pubblica UFSP; Nuovo coronavirus: provvedimenti e ordinanze](#)

[Ordinanza sui provvedimenti per combattere l'epidemia di COVID-19 nella situazione particolare](#)

Modelli e pittogrammi da scaricare. <https://ufsp-coronavirus.ch/download/>